

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 15/03/2023
prot. 11963

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 15 MAR 2023 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

Area P.O. Sostenibilità Ambientale - Autorizzazioni Paesaggistiche

Piazza Orologio, 84047 Capaccio Paestum (SA)

Tel. 0828.1994686 E-mail: ge.difilippo@comune.capaccio.sa.it

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it - ge.difilippo@pec.comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA N. 04 del 15.03.2023

Del Registro Generale n. 743 del 15 MAR 2023

OGGETTO: Provvedimento di Valutazione di Incidenza relativa alla "Rimodulazione finestra temporale degli interventi riferita al Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio Paestum (2020-2029)", CUP 001/2023".

Proponente: Comune di Capaccio Paestum

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O.

(Decreto Sindacale del 03.01.2023 prot. n. 217)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di G. C. n.763 del 29.12.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023 – Assegnazione provvisoria;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 217 del 03.01.2023 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai Responsabili delle Aree e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 e 109 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 8, 9, 10 e 11 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili incaricati gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità";

Visto l'art. 1 della L.R. Campania n. 16 del 07/08/2014, che stabilisce che "le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e delle faune selvatiche) così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale";

Visto l'art. 1 della stessa Legge Regionale, che stabilisce inoltre "l'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale di appartenenza tramite una commissione di tre esperti, in materia nominati con decreto sindacale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n°415 del 07/10/2014 di indirizzo politico amministrativo al fine di richiedere al competente organo regionale l'attribuzione delle competenze in materia di "Valutazione di Incidenza";

Visto che l'art. 4 della recente Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 26 "Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018." ha modificato il comma 4 dell'art. 1 della L.R. n. 16/2014 estendendo la possibilità di delega anche ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e alle Zone di Protezione Speciale;

Visto il Decreto Dirigenziale Regionale n. 132 del 28.04.2016 U.O.D. 7 di attribuzione, al Comune di Capaccio Paestum, delle competenze in materia di valutazione di incidenza ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 16/2014 – art. 1 comma 4 e 5;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 59 del 18/04/2019 "provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al Comune di Capaccio Paestum ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 26 del 02.08.2018;

Viste le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2019;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 280 del 30.06.2021 "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";

Visto il DPR n. 357 del 08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica";

Vista la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30.12.2019 che individua l'ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale soggetto gestore, tra gli altri siti della rete Natura 2000, del ZSC IT8050010 "Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele";

Visto il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Comunale "Valutazione di Incidenza" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15.11.2022;

Visti i decreti prot. n. 52511 del 13.12.2022, prot. n. 52512 del 13.12.2022 e prot. n. 7469 del 16.02.2023, con i quali sono stati nominati rispettivamente il dott. agronomo Di Lascio Enrico, il dott. agronomo forestale Madaio Gabriele e il dott. agronomo Mario Sabia, membri della Commissione Comunale Valutazione di Incidenza;

RITENUTO

- di potere concludere, con ragionevole certezza, che la "Rimodulazione della finestra temporale degli interventi riferita al Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio Paestum vigenza (2020-2029)", CUP 001/2023", non determinerà incidenze significative sulla Zona Speciale di Conservazione identificata con il codice IT8050010 "Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele" ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti interessati con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie, come da parere favorevole della Commissione V.I. espressasi con verbale prot. n. 11083 del 09.03.2023;
- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;


RICHIAMATI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti comunali;
- la sentenza del consiglio di stato, VI, 4784/2022 pubblicata in data 13.06.2022

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza relativamente alla "Rimodulazione della finestra temporale degli interventi riferita al Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio Paestum vigenza (2020-2029)" esclusivamente agli interventi ricadenti nella "Compresa A - Pineta Litoranea rientrante nel perimetro della ZCS IT8050010 Fasce Litoranee a destra e sinistra del Fiume Sele", in quanto la rimodulazione, così come proposta, non determinerà incidenze significative sulla Zona Speciale di Conservazione identificata con il codice IT8050010 "Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele" ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti interessati con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie;
3. Di stabilire, limitatamente agli interventi previsti nella "Compresa A - Pineta Litoranea rientrante nel perimetro della ZCS IT8050010 Fasce Litoranee a destra e sinistra del Fiume Sele" di sospendere i lavori a partire dal 31 marzo al 01 giugno di ogni anno;
4. Ogni modifica al PGF approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 126 del 25.06.2020, dovrà essere sottoposta a istanza di Screening di Incidenza sito specifico secondo le modalità indicate al paragrafo 3.1 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania, approvate con D.G.R. n. 280 del 30.06.2021;
5. Che il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione, al fine di consentire le attività di sorveglianza di cui al D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
6. Che il presente provvedimento ha validità 5 anni;
7. Il presente parere non si configura come titolo autorizzatorio; sono fatte salve le altre autorizzazioni, pareri, concessioni previste dalle normative vigenti.
8. Di trasmettere il presente atto:
Al proponente Responsabile dell'Area P.O Urbanistica- Edilizia - Demanio - Patrimonio del Comune di Capaccio Paestum;
All'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro Monti Eremita Marzano, Contursi Terme (SA);
Alla Regione Carabinieri Forestale Campania territorialmente competente;

Il Responsabile di Area P.O.
Arch. Gerardina Di Filippo



PREMESSO:

- In data 07.02.2023, a mezzo pec, è pervenuta istanza a firma del Responsabile dell'Area P.O. Urbanistica – Edilizia Privata – Demanio – Patrimonio del comune di Capaccio Paestum, avente ad oggetto: "Relazione di Incidenza - Rimodulazione finestra temporale degli Interventi riferita al Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio Paestum Vigenza (2020-2029);
- Che l'area di intervento ricade nella perimetrazione dell'area ZSC IT8050010 "Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele";
- Che all'istanza è stato assegnato il CUP 001/2023;
- Che con nota prot. n. 5990 del 08.02.2023, notificata in pari data, è stato avviato il procedimento e richiesto il "Sentito" ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97 all'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita;

Visto il Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio Paestum, vigenza 2020 – 2029 approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.126 del 25.06.2020;

Vista la Determina n. 78 del 19.05.2020 di Valutazione di Incidenza, favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO CHE

Rispetto al vigente Piano di Gestione Forestale, la presente istanza (CUP 001_2023) riguarda la rimodulazione della finestra temporale relativa esclusivamente agli interventi ricadenti nella "Compresa A - Pineta Litoranea rientrante nel perimetro della ZCS IT8050010 Fasce Litoranee a destra e sinistra del Fiume Sele", che come da Relazione di Incidenza a firma del dott. Forestale Ambientale Giovanni Fornataro, potrà essere ampliata *con sospensione delle attività dal 31 marzo al 01 giugno di ogni anno, e non più dal 1 marzo al 01 giugno di ogni anno*, senza determinare incidenze significative sulla ZCS IT8050010;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- La richiesta di Valutazione di Incidenza relativa alla "Rimodulazione finestra temporale degli interventi riferita al Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio Paestum vigenza (2020-2029)", **CUP 001/2023**, in località Varolato-Laura, è stata sottoposta all'esame della Commissione V.I. che, nella seduta del 09.03.2023 con verbale prot. n. 11083 ha espresso parere favorevole che qui si riporta integralmente: *"La commissione esprime parere favorevole alla rimodulazione della finestra temporale degli interventi ovvero di interrompere le attività a partire dal 31.03.2023"*
- A tutt'oggi non risulta pervenuto il "Sentito" ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97 da parte dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita – Marzano, come richiesto con nota prot. n. 5990 del 08.02.2023;

Vista e richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 04784/2022 REG.PROV.COLL. e N. 01512/2022 REG.RIC la quale, richiamando l'art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/1997 che recita testualmente [...] *La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa [...]*, evidenzia la non obbligatorietà del provvedimento espresso (dall'Ente Gestore dell'Area) ne è previsto che in mancanza di tale provvedimento, alla Regione/Comune sia inibita la definizione del procedimento;

Visto altresì l'art. 17/bis della Legge n. 241/90 ai sensi del quale *"Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente" (comma 1) prevedendo che "Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito" (comma 2);*

Per quanto sopra premesso e considerato,

tenuto conto del pronunciamento favorevole della Commissione V.I. verbale prot. n. 11083 del 09.03.2023;